

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3483

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata POLIDORI

Disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di
violenza di genere

Presentata il 23 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di intervenire a sostegno delle donne vittime di violenza di genere, facilitando il loro inserimento lavorativo. A tal fine si prevede un incentivo, sotto forma di sgravio contributivo per la durata massima di trentasei mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere. Un ulteriore intervento riguarda l’estensione alle medesime della riserva di posti di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, prevista dall’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, uno sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti relativamente alle lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, sono stabiliti i criteri e le condizioni per il riconoscimento dello sgravio contributivo di cui al primo periodo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

2. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « in favore di tali soggetti » sono inserite le seguenti: « , nonché delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0176150